

25286/13



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Azione
responsabilità
amministratori
società.

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 2722/2007

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -
Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Cron. 25286

Rep. 4221

Ud. 03/10/2013

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2722-2007 proposto da:

FIRINU GIUSEPPE (c.f. FRNGPP33B25F840Y), domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato MARCIALIS LUIGI, giusta procura a
margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2013

1453

contro

FALLIMENTO FIRINU COSTRUZIONI S.R.L.;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 237/2006 della CORTE
D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;


udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Pratis', written in a cursive style.

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Con atto di citazione notificato il 7.7.2000, il Fallimento della Firinu Costruzioni s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Firinu Giuseppe, asserendo che nella qualità di amministratore di fatto prima e di liquidatore poi della società Firinu Costruzioni s.r.l., si era reso responsabile di diverse violazioni dei doveri impostigli dalla legge e dallo statuto sociale, provocando gravi danni alla società poi dichiarata fallita; danni dei quali chiese il risarcimento.

Il Fallimento, costituitosi, eccepì preliminarmente la prescrizione delle azioni esercitate dalla curatela fallimentare e, nel merito, la infondatezza della domanda della quale chiese il rigetto. In particolare con riferimento alla eccezione di prescrizione, nella comparsa di costituzione dedusse che tra la data in cui era stato dichiarato il fallimento della Firinu Costruzioni srl (3.5.1995) e la data in cui era stato notificato l'atto di citazione con il quale aveva preso inizio il giudizio (4.7.2000) erano trascorsi più di cinque anni, senza che fosse mai stato validamente interrotto il termine prescrizionale; nella comparsa conclusionale sostenne, altresì, che il termine di prescrizione era, in realtà, iniziato a decorrere sin




dal 1989-1990, momento in cui si era manifestata l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori della società.

Istruita la causa, con produzioni documentali, il Tribunale con sentenza non definitiva del 22.10.2003 rigettò l'eccezione di prescrizione e dispose per l'ulteriore corso del giudizio.

Con la sentenza impugnata - depositata in data 27.7.2006 - la Corte di appello di Cagliari rigettò l'appello proposto dal convenuto.

Ha osservato la corte di merito che il dies a quo del decorso del termine prescrizione andava individuato nel momento in cui i creditori avrebbero potuto conoscere il deficit patrimoniale che consentiva la proposizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.; momento stabilito alla data di redazione del bilancio del 1991 (ossia il 30.10.1992). Peraltro, all'epoca del ricorso per sequestro il Firinu era già stato dichiarato fallito con sentenza 5.12.1996, per cui non poteva valere né come atto interruttivo né come atto di costituzione in mora.

Era invece valida, ai fini della interruzione del termine prescrizione, la istanza di insinuazione tardiva nel passivo del fallimento di Firinu Giuseppe



formulata dal Curatore della Firinu Costruzioni s.r.l.
in data 26.2.1997.


La rinuncia alla insinuazione e la estinzione del processo, inoltre, non avevano tolto ex post alla istanza di insinuazione la sua efficacia interruttiva considerato il disposto dell'art. 2945, comma 3, c.c., secondo cui l'estinzione del processo lascia "fermo l'effetto interruttivo ed il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo".

2.- Contro la sentenza di appello Firinu Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. la difesa del ricorrente ha depositato memoria.

3.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. e vizio di motivazione.

Formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. - applicabile ratione temporis - il seguente quesito:
<<in caso di indicazioni di fatti e circostanze allegare da un curatore fallimentare in un giudizio civile, può il giudice limitarsi a svalutare dette indicazioni assumendo che le stesse non hanno valore



confessorio e di prova legale, senza valutare se delle stesse deve comunque tenersi conto anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c. ai fini delle acquisizioni probatorie e della decisione?>>.

Il motivo è infondato perché la corte di merito ha correttamente applicato i principi enunciati da questa Corte con sentenza n. 10937 del 1997, con la quale è stato escluso (in fattispecie analoga) qualsiasi valore "confessorio" alla relazione del curatore, data la qualità di terzo del medesimo rispetto alla società fallita e si è affermato che <<la prova della data, in ipotesi anteriore alla dichiarazione di fallimento, cui risaliva la situazione di incapienza del patrimonio sociale non poteva essere individuata sulla base della predetta relazione, evidentemente redatta sulla scorta di cognizioni acquisite "ex post">>.

3.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli art. 2697, 2935, 2394 c.c., 112 c.p.c. e 146 l. fall. nonché vizio di motivazione e formula i seguenti quesiti ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.:

a) <<il termine prescrizione per l'esercizio delle azioni di responsabilità verso gli amministratori sociali ex artt. 2393 - 2394 codice civile e 146 legge fallimentare decorre dall'approvazione del bilancio in cui emerge una situazione di insufficienza del



patrimonio sociale a far fronte alle obbligazioni sociali, ovvero può decorrere dal verificarsi di altri fatti o dalla conoscenza di altri elementi?>>;

b) <<la mancata tempestiva pubblicazione del bilancio sociale, in situazione in cui sussista una situazione di insufficienza del patrimonio sociale a far fronte alle obbligazioni sociali, costituisce o meno impedimento ex art. 2935 codice civile al decorrere della prescrizione delle azioni di responsabilità ex artt. 2393 - 2394 codice civile e 146 legge fallimentare?>>.

Il motivo è infondato perché non sussistono le violazioni di legge denunciate, avendo la Corte di appello correttamente applicato il principio per il quale <<in tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle



passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati>> (Sez. 1, Sentenza n. 20476 del 25/07/2008).

Nel resto la sentenza impugnata è retta da adeguata motivazione non fatta oggetto di rituale impugnazione mentre il ricorrente non specifica come i terzi potessero - dal "destino della Socomet" - far discendere la conoscenza dell'insufficienza del patrimonio della "Firinu Costruzioni".

3.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli art. 2697 c.c., 112 e 183 c.p.c.

Manca il quesito di diritto né è formulata sintesi del fatto controverso. Talché il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c.

3.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione degli art. 2943, 1219 c.c. 101 l. fall., 112 e 156 c.p.c. nonché vizio di motivazione.



Deduce che la sentenza impugnata ha omissis di motivare sulla dedotta nullità dell'insinuazione allo stato passivo, con violazione degli artt. 112, 155 e 360 n. 5 cpc e non ha verificato se, nel caso di specie, fossero rispettate le previsioni di cui agli artt. 1219 e 2943 codice civile in materia di interruzione della prescrizione e di cui all'art. 101 legge fallimentare (posto che detta norma non prevede, tra l'altro, la possibilità di domande con riserva" e/o condizionate). Formula i seguenti quesiti ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.:

a) <<è ammissibile una istanza di insinuazione allo stato passivo di un fallimento che venga proposta con "riserva" e "condizionatamente all'esito positivo dell'azione di responsabilità autorizzata ex art. 146 legge fallimentare?

b) per ritenere validamente interrotta la prescrizione con un atto giudiziale occorre valutare la conformità di detto atto allo schema legale tipico e l'ammissibilità e l'idoneità dello stesso, alla luce del suo contenuto, a pervenire all'accoglimento delle domande proposte?>>.

Il motivo è infondato perché la richiesta di ammissione al passivo con riserva in ipotesi di riserva atipica non determina la nullità della domanda bensì



l'infondatezza della stessa e non incide sull'idoneità dell'atto ai fini della interruzione della prescrizione.

3.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia violazione degli art. 2945 c.c., 98 e 101 l. fall. nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.:

<<in seguito alla rinuncia alla istanza di insinuazione allo stato passivo di un fallimento, alla relativa accettazione ed alla dichiarazione di estinzione del giudizio, può trovare applicazione l'art. 2945 III comma c.c. nonostante gli artt. 98 e 101 legge fallimentare R.D. 267/1942 prevedano l'impossibilità della riproposizione di una nuova insinuazione dopo la rinuncia al primo giudizio?>>.

Il motivo è infondato perché la corte di merito ha correttamente applicato l'art. 2945, comma 3, c.c., secondo il quale se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

La domanda di ammissione al passivo rinunciata, poi, può essere ripresentata in via tardiva (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 15702/2011; per la riproponibilità in caso

di reiezione della domanda per ragioni di rito v. Sez. 1, Sentenza n. 25020/2007).

3.6.- Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c. e vizio di motivazione. Formula ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. i seguenti quesiti:

a) <<può considerarsi valida la notificazione ai sensi dell'art. 138 II comma c.p.c. (testo originario ante riforma D.lgs. 196/2003) quando l'asserito rifiuto di ricevere l'atto oggetto di notifica non è sottoscritto né dall'ufficiale giudiziario né dall'agente postale?>>.

b) <<può considerarsi valida la notificazione eseguita ex art. 139 VI comma nel domicilio del notificando quando è nota la residenza del medesimo?>>.

Il motivo è assorbito dal rigetto delle precedenti censure poiché concerne un ulteriore atto di interruzione della prescrizione rispetto a quello - già ritenuto idoneo dalla corte di merito - costituito dalla domanda di ammissione al passivo.

3.7.- Con il settimo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.:

<<alla luce del disposto degli articoli 91 e 92 c.p.c., è legittimo porre a carico della parte soccombente nel



giudizio d'appello su sentenza non definitiva per esame di questione preliminare le spese processuali di detto grado, nonostante il giudizio sulle domande non ancora valutate sia ancora pendente e possa concludersi con l'accoglimento delle ragioni della parte soccombente nel grado d'appello sulla sentenza non definitiva?>>.

Il motivo è infondato perché il giudice del gravame che, in via definitiva, decida sull'appello avverso una sentenza non definitiva, esaurisce, con la sua pronuncia, l'ambito del "thema decidendum", chiudendo il processo davanti a sé, e pertanto deve provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado, restando la liquidazione delle spese di primo grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà provvedervi all'atto della emanazione della sentenza definitiva (Sez. 3, Sentenza n. 18651 del 05/12/2003).

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2013

Il Presidente

Il consigliere estensore

